



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Circ n. 11

Calolziocorte, 12 settembre 2021

Ai genitori degli studenti

Ai fornitori dell'istituzione scolastica

Ai visitatori

Ai collaboratori scolastici

Al DSGA

Al sito web

Oggetto: Accesso presso le strutture scolastiche. Obbligo di possesso e dovere di esibizione del "Green pass".

In data 10 settembre 2021 il Consiglio dei Ministri, con D.L. n. 122, ha esteso l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico a ulteriori categorie di soggetti in precedenza non contemplati dal D.L. n. 111/2021, intitolato "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".

L'obbligo, con effetti dall'11 settembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), si applica **a chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche**, educative e formative. Quindi anche i fornitori, i lavoratori esterni, i visitatori e i genitori degli studenti, sono tenuti ad avere il green pass e a esibirlo agli incaricati per accedere ai locali scolastici, con la sola esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il personale scolastico, già incaricato dell'attività di verifica previste dal D.L. n.111/2021, è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni da parte delle nuove categorie di soggetti indicati dall'art. 1, comma 2, del D.L. 122/2021¹, mediante l'APP "VerificaC19".

Si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.

Il dirigente scolastico

Dott. Maurizio CANFORA

¹ Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).